

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 079/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO CASERTANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/LECCE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. di Caserta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSD VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACIAGLI SIMONE SEGUITO GARA GAVORRANO/VIAREGGIO DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società SSD Viareggio 2014 di Viareggio (Lucca), dichiara estinto il procedimento
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3. RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2016 ED AMMENDA DI € 3500,00 AL SIG. PETROSINO MARTINO,**

INFLITTE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine alla posizione del sig. Luca Tilia.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ASD PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FARRICIELLO DANIELE SEGUIDO GARA TORRECUSO CALCIO/PROGREDITUR MARCIANISE DEL 7.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. ITALIANO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUIDO GARA ASTREA/POL. CALCIO BUDONI DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Italiano Luca.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 febbraio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio